



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 6/2019

ESTEROMETRO 2019

A partire dalle fatture emesse o di acquisto registrate dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non è stata emessa la fattura elettronica;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro 2019: cosa indicare

Nella nuova comunicazione **occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri** non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale in Italia. Occorre indicare nell’esterometro inoltre l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell'esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

Le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell'esterometro.

È possibile inoltre, limitatamente alle operazioni attive, non comunicare l'operazione nell'esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, il Codice Destinatario "XXXXXXX" (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Esterometro 2019: informazioni da trasmettere

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l'esterometro le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Esterometro 2019: modalità di trasmissione

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

Il file può essere inviato dall'interfaccia "Fatture e corrispettivi". Non è possibile trasmettere i file dati fattura ("Esterometro") attraverso la piattaforma Desktop telematico.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni attive e passive di gennaio 2019 dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Vi rammentiamo che con l'introduzione della fatturazione elettronica scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l'ultima comunicazione "spesometro" delle operazioni del secondo semestre 2018 è **il 28 febbraio 2019**.

Rimangono **confermate** nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO RIPORTIAMO UN ELENCO DELLE FATTURE OGGETTO DI INDICAZIONE NEL MODELLO ESTEROMETRO

FATTURE EMESSE

- **Per cessioni intra di beni e servizi;**
- **Fatture emesse per servizi extra UE;**
- **Fatture emesse a San Marino e Città del Vaticano;**
- **NO esterometro per cessioni di beni con bolletta doganale.**

FATTURE PASSIVE

- **Per acquisti Intra di beni e servizi;**
- **Acquisti da San Marino e Città del Vaticano;**
- **Fatture di acquisto ricevute da aziende con rappresentante fiscale in Italia o con identificazione diretta in Italia;**
- **Autofatture per servizi da soggetto extra UE;**
- **Autofatture per acquisti di beni da magazzini in Italia da fornitori extra UE;**
- **NO esterometro per acquisti con bolletta doganale da soggetti extra UE.**

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*